

## UNO SGUARDO OLTRE IL CODICE ANTIMAFIA

di Mario Cevolotto

In Italia la presenza della criminalità organizzata è un fenomeno stabile. Si tratta di una presenza radicata originariamente in alcune regioni che nel tempo ha assunto una dimensione transnazionale attraverso l'estensione della propria area di influenza ben oltre i nostri confini. Si può anche facilmente rilevare un movimento "di segno opposto" poiché, attualmente, altre consorterie criminali delle più varie provenienze geografiche contendono alle più antiche mafie italiane il primato nella gestione dei traffici di natura illecita. Questa nuova dimensione "transnazionale globale" del fenomeno mafie deve convertirsi in una nuova dimensione metodologica, conoscitiva ed operativa. infatti il vecchio modello di organizzazione **criminale** fondato sul carisma personale del capomafia e incentrato sul controllo locale del territorio ottenuto mediante la sopraffazione e l'uso delle armi, si è evoluto nell'emergere di modalità organizzative più moderne ed insidiose che, anche tramite l'intervento di persone estranee all'ambito degli associati in senso proprio, muovono e gestiscono immense risorse economiche derivanti dai proventi del crimine e dal successivo riciclaggio di tale ricchezza accumulata. Il reinvestimento di risorse finanziarie avviene anche in attività di natura legale, con contestuale produzione di ulteriore nuovo reddito, ormai *distante* dalla fonte illecita di provenienza e, in quanto tale, idoneo, attraverso la reimmissione nel sistema economico generale, a rafforzare il potere delle organizzazioni criminali. Nell'ambito della più generale globalizzazione dei sistemi culturali ed economici, coinvolgenti le modalità di produzione del reddito e la propensione al consumo, il fenomeno delle *mafie in movimento* **deve essere oggetto** di sempre maggiore attenzione data l'intensa capacità di penetrazione delle consorterie criminali nel tessuto sociale ed economico di paesi, regioni o aree metropolitane originariamente estranee a tali infiltrazioni. La realtà della criminalità è dunque in espansione quantitativa e qualitativa e la legislazione italiana si è pertanto strutturata nella creazione di un sistema unitario diretto a garantire un efficace contrasto, sia sotto il profilo sostanziale - con la previsione di specifiche fattispecie di reato modellate sulle esigenze di ricomprendere il vincolo associativo mafioso nell'area del penalmente rilevante - sia sotto l'aspetto della dimensione processuale, con il potenziamento dei meccanismi di repressione del crimine organizzato. Sotto il primo profilo la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., *associazione a delinquere di stampo mafioso*, introdotta nel corpo del codice penale dall'art.1 della **Legge**

**31 settembre 1982 n. 646, cd. Legge Rognoni La Torre**, costituisce uno strumento moderno ed efficace di contrasto al crimine, tanto che il **Parlamento Europeo**, con recentissima **risoluzione del 25 ottobre 2011**, ne ha auspicato il pieno recepimento in sede di Unione Europea. La previsione contenuta nella **Legge Rognoni La Torre** è una fondamentale chiave di volta dell'intero sistema di contrasto alle mafie e merita attenta lettura soprattutto quando focalizza il nucleo di antistatalità della condotta del reato nel *fare parte della associazione **organizzata in una struttura stabile al fine di avvalersi dell'accordo associativo e di utilizzare** la forza di intimidazione derivante da tale vincolo per trarre vantaggio dalla condizione di assoggettamento e di omertà, diffuse nel territorio, con il fine di commettere ulteriori delitti ed acquisire, come vedremo in seguito, utilità non solo economiche ma delle più varie tipologie.*

Sul versante processuale, è da osservare come il codice di procedura penale del **1989**, **strutturato nella finalità di contrastare** il crimine in forma prevalentemente individuale, vede invece il progressivo consolidarsi di un regime a *doppio binario* tra repressione del crimine comune e repressione del crimine organizzato in forme associative di stampo mafioso. La specifica disciplina processuale relativa al crimine associato trova applicazione dal momento di svolgimento delle indagini preliminari, effettuate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Procura Nazionale Antimafia, insiste poi sul momento centrale di formazione della prova in dibattimento pubblico davanti al Giudice e coinvolge la fase esecutiva della pena con la previsione, per i condannati di reati relativi al crimine organizzato, di un regime limitativo dei contatti con l'esterno, nell'intento di recidere il fenomeno della gestione dal carcere di affari illeciti. (artt. 4 bis e 41 bis Ord. Pen.)

Il quadro legislativo di contrasto si completa nella valorizzazione del *sottosistema delle misure di prevenzione personali e patrimoniali "ante delictum"*, disciplinato dal recentissimo codice antimafia del 2011. Il Parlamento, infatti con **Legge 13 agosto 2010 n. 136** ha espresso l'intento di realizzare il cosiddetto *piano straordinario contro le mafie* delegando il governo a provvedere in materia, con un intervento di carattere unitario, poi attuato con il **d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159**. Il decreto, come vedremo in seguito, lascia tuttavia ampi spazi di vuoto normativo in settori di eccezionale rilievo quali il voto di scambio politico elettorale, l'auto-riciclaggio e il coordinamento tra stati europei nella repressione del crimine.

Più in generale si è osservato come alcune linee di coerenza previste nella legge delega non siano state tradotte in previsioni normative vigenti, come è avvenuto invece rispetto al sistema della prevenzione *ante delictum* nel settore delle misure di prevenzione patrimoniale. Il codice appena emanato, infatti: “*delle leggi, delle misure di prevenzione, nonché delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*” è articolato in quattro libri e il primo di essi tratta diffusamente e tendenzialmente in maniera sistematica la materia delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, l’amministrazione dei beni sequestrati e la successiva destinazione da imprimere alle medesime risorse in un periodo successivo all’avvenuta confisca. Il **secondo libro** istituisce e disciplina a fini conoscitivi e operativi, la *Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia*, costituita presso il Ministero dell’Interno, cui potranno avere accesso le Pubbliche Amministrazioni, anche costituite in stazioni appaltanti, le Camere di Commercio e gli Ordini professionali. Segue poi un **terzo libro** dedicato alla regolamentazione dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali e infine un **quarto libro** che contiene la normativa transitoria, per la quale, le disposizioni del libro primo: le *misure di prevenzione*, trovano applicazione dal momento dell’entrata in vigore del codice, cioè dal 13 ottobre 2011. Da questa data, il cosiddetto *Codice Antimafia* disciplina dunque il sottosistema della prevenzione *ante delictum*, articolato sulla comminatoria di misure di prevenzione, personali e patrimoniali, consequenziali all’emergere del quadro indiziario di pericolosità di un soggetto o di un patrimonio riferibile a un contesto criminale. In altri termini, il processo penale accerta e sanziona l’avvenuta consumazione di un fatto tipico di reato attraverso la comminatoria della pena criminale, mentre il procedimento di prevenzione, indipendentemente dall’accertamento processuale di un illecito penale, è diretto a neutralizzare la pericolosità in se di un soggetto - mediante la predisposizione di controlli sulla persona - o a neutralizzare - attraverso il sequestro e la successiva confisca - la pericolosità di una grandezza economica di cui si sospetti la provenienza illecita.

Questa dialettica tra repressione del delitto, oggetto del processo penale e prevenzione del potenziale futuro fatto lesivo, attuata nel procedimento di prevenzione risulta già definita nella **Legge 27 dicembre 1956 n. 1423**. In questo fondamentale testo, che confluisce poi nel codice antimafia, il legislatore disciplina le misure di prevenzione personale, che attualmente si compendiano nell’avviso orale, nel foglio di via obbligatorio, nella sorveglianza di pubblica sicurezza e nell’obbligo o divieto di dimora. Tali misure

restrittive, comminate a seconda dei casi dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dall'Autorità Giudiziaria, trovano il proprio fondamento sulla base della ricorrenza di un sostrato di pericolosità soggettiva, fondato sull'esistenza di elementi di fatto dai quali si possa **desumere** che un indiziato sia attualmente dedito a traffici delittuosi o che, in base al tenore di vita o alla propria condotta, viva abitualmente anche solo in parte con i proventi dei medesimi traffici.

La successiva **Legge 31 maggio 1965 n.575**, modificata dalla Legge 31 settembre 1982 n. 646: cd. Legge Rognoni La Torre e dalla legislazione successiva, recepita dal recentissimo codice antimafia, estende l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione personali, come vedremo, sia a soggetti appartenenti in generale alla criminalità organizzata, sia ad indiziati di specifici reati previsti dal legislatore in relazione al mutevole evolversi degli scenari criminali. Alcuni di questi fatti delittuosi, infatti, corrispondono a illeciti storicamente propri delle organizzazioni criminali, tra i quali, tipicamente, l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e il contrabbando di tabacchi lavorati esteri. In altri casi, **invece**, il legislatore ha previsto fattispecie penali di più recente conio, in relazione a nuovi settori di interesse della criminalità che si pongono in aperto conflitto **con beni** di primario interesse sociale **rientranti nel perimetro della legalità e dello sviluppo civile**. A titolo esemplificativo, si può menzionare l'emergere delle **ecomafie**, in relazione al **bene ambiente**, con lo sviluppo del settore normativo che disciplina la materia dello smaltimento di rifiuti e, in relazione alla tutela dei **diritti umani**, la tratta, l'acquisto e l'alienazione di persone ridotte in schiavitù nella fondata ipotesi che dietro la gestione illecita dei flussi migratori e del lavoro clandestino vi sia la criminalità organizzata.

Al di là delle specifiche previsioni di legge relative a singole fattispecie, vi è la comminatoria di una misura di prevenzione nel caso di "**appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra alla ndrangheta o altre associazioni comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso**". La nozione di **appartenenza a un contesto criminale qualificato**, esprime, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, una ben precisa scelta del legislatore per uno spettro applicativo più ampio di quanto non sia previsto nella fattispecie sostanziale di associazione a delinquere di stampo mafioso, giacché, l'art. 416 bis c.p., introdotto dalla menzionata Legge Rognoni La Torre, nel delineare la fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso ne individua il nucleo nel concetto di *far*

*parte* piuttosto che in quello di *appartenere* ad un sodalizio criminale. Si tratta di una distinzione non solo semantica ma sostanziale poiché, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, il concetto di appartenenza comprende anche i concorrenti esterni all'organizzazione stessa e non solo gli affiliati. E di immediata percezione, infatti, che tra i soggetti socialmente pericolosi e in quanto tali destinatari potenziali di una misura di prevenzione, rientrano non solo gli affiliati stabili, posti eventualmente in una posizione non verticistica ma di secondario rilievo all'interno della compagine criminale, ma anche quei concorrenti esterni che, rivestendo un ruolo di qualificati ausiliatori dell'organizzazione, rappresentano una pericolosità sociale intensa e apparentemente invisibile.

Le mafie per la gestione di attività economiche tecnicamente sofisticate, hanno infatti bisogno dell'incontro sia con il mondo dei cosiddetti *colletti bianchi* - commercialisti, avvocati, analisti finanziari, immobilariisti, notai - sia con il mondo dello scambio politico elettorale. La criminalità moderna non agisce, infatti, unicamente come gruppo unitario organizzato secondo modelli di contrapposizione all'ordinamento legale, ma si inserisce nei gangli vitali della società civile cercando *alleanze e contatti* stabili o occasionali, con il mondo della politica, anche locale, dell'imprenditoria e delle professioni, con il mondo dei lavori pubblici, degli appalti e dell'edilizia, dei finanziamenti europei e dei settori economici di emergente rilievo come è avvenuto in tempi recenti in tema di *agromafie*, di sofisticazioni alimentari e gestione delle energie alternative. Ovviamente, **come si è già osservato**, questi settori di sempre nuove attività producono ingenti flussi finanziari che sono oggetto di reinvestimento e riciclaggio nelle più varie destinazioni.

Proprio in ragione del progressivo formarsi di queste ricchezze sommerse, la **Legge Rognoni La Torre** introduce a fianco delle misure di prevenzione personali, anche le misure di prevenzione patrimoniali, articolate in particolare, nel sequestro e nella confisca antimafia applicabili, secondo le prescrizioni della **Legge 19 marzo 1990 n. 55**, anche agli indiziati di appartenenza ad associazioni finalizzate al traffico illecito di stupefacenti e a coloro i quali vivono con i proventi di delitti di speciale intensità sociale quali l'estorsione, l'usura, il riciclaggio e il contrabbando. Le misure di prevenzione patrimoniale diventano i momenti centrali dell'intero sistema di contrasto al crimine associativo poiché la perdita delle risorse economiche è temuta, dalle organizzazioni criminali in misura anche superiore rispetto alla perdita della libertà personale degli affiliati. In questo contesto la pericolosità non è più riferita unicamente ad un soggetto ma anche a un patrimonio in

quanto illecitamente costruito e socialmente pericoloso rispetto alle future destinazioni che verranno impresse a tali insiemi di ricchezze.

Questa linea di coerenza legislativa pone dunque al centro dell'ordinamento non solo la garanzia dell'ordine pubblico ma anche la tutela dell'ordine economico ispirato a principi concorrenziali riaffermati nella legalità e nella solidarietà sociale. Il quadro del contrasto a quella ricchezza criminale che, annualmente, corrisponde da sola al prodotto interno lordo di un paese di medio sviluppo economico ed è comunque paragonabile alla manovra finanziaria di una nazione dotata di un sistema economico fortemente competitivo, viene ad essere complicato dalla mancanza di un intervento da parte del legislatore delegato del 2011 in settori di forte impatto per il sistema di contrasto alla criminalità, anche in ambiti che furono oggetto di specifica delega legislativa nel 2010. Si è già accennato infatti al complesso mondo delle relazioni tra mafia e colletti bianchi. Le organizzazioni mafiose, infatti, *come un "fantasma che sfida le leggi della fisica,"* entrano silenziosamente nella società civile e stabiliscono relazioni anche con il mondo politico, eventualmente locale, condizionando, attraverso lo scambio politico elettorale, il libero esercizio del diritto di voto. L'art. 416 ter c.p., che sanziona la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro, non ha subito alcuna recente modifica ed è una fattispecie che risente di un'impostazione limitativa, nella quale la promessa relativa al sostegno elettorale avviene verso un corrispettivo consistente unicamente in una somma di denaro, con esclusione dall'area del penalmente rilevante, di tutti gli altri interessi specifici che spingono la criminalità al contatto con il mondo delle istituzioni e che si articolano nell'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti, finanziamenti pubblici, profitti e altre utilità del più vario tipo che l'organizzazione ottiene in cambio del sostegno elettorale.

Il soggetto che aspira a un'investitura politica rappresentativa, in altri termini, promettendo favori all'organizzazione, finisce per avvicinare la propria posizione a quella di un *concorrente esterno* essendo il patto di scambio idoneo a rafforzare l'organizzazione mafiosa nella sua posizione di *ente* percettore di posizioni che garantiscono proventi economici. Il fenomeno dello scambio politico elettorale è dunque un altro elemento di non poco rilievo che fa da volano alla creazione di ricchezza illecita che verrà poi riciclata nelle più varie attività e successivamente reimmessa nel circuito dell'economia legale.

Sempre seguendo questa linea di analisi del fenomeno della creazione di ricchezza criminale, del successivo comportamento consistente nel reato di riciclaggio e

reinvestimento dei proventi ottenuti, e nel quadro dell'analisi dei meccanismi di contrasto al crimine dati dal sequestro e dalla confisca, è da osservare come non sia stata prevista nel recente Codice Antimafia l'incriminazione dell'auto-riciclaggio, per cui attualmente in Italia l'affiliato ad una consorteria criminale - o chi comunque abbia posto in essere attività illecite di forte spessore criminale, con successivo riciclaggio dei proventi frutto delle sue stesse condotte antisociali - non è punibile per tale ulteriore reato.

Questo vuoto legislativo costituisce un'insidia per il corretto svolgimento dell'economia legale e il fondo monetario internazionale nell'anno 2005 ha emanato un'apposita raccomandazione a favore della previsione di una norma antiriciclaggio; nella stessa direzione si è espresso nel 2008 il governatore della Banca di Italia, Mario Draghi, in un audizione di fronte alla Commissione Parlamentare Antimafia. Si tratta di un ritardo culturale di notevole portata dato che la sanzionabilità dell'auto-riciclaggio è prevista in moltissimi altri ordinamenti tra cui quello spagnolo, svizzero, statunitense, e il mancato recepimento in Italia di un' apposita disciplina è di ostacolo a quella compiuta armonizzazione tra sistemi penali, sostanziali e processuali, prevista come obiettivo necessario dal **Trattato di Lisbona**, cui l'Italia ha aderito, firmato in data 13 dicembre 2007. Di recente il Parlamento Europeo, con risoluzione del 25 ottobre 2011 ha richiesto alla Commissione Europea, in tempi tecnicamente ragionevoli, una proposta di direttiva quadro efficace in ambito di Unione Europea avente ad oggetto la previsione di una normativa relativa alla repressione dell'auto-riciclaggio.

In questa prospettiva **di disvalore giuridico** sovranazionale che progressivamente assumono le organizzazioni criminali e, dato lo strutturarsi di esse in *oligopoli* che non conoscono i confini degli stati, è pienamente auspicabile che sia data attuazione anche in Italia alla **Decisione Quadro 2007/783 GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 6 ottobre 2006** in materia di reciproco riconoscimento tra stati dell'U.E. dei provvedimenti di confisca. La direttiva, in altri termini, non recepita dal codice antimafia, prevede l'obbligo di confiscare in qualunque paese europeo, beni che risultano riferibili ad attività criminali commesse in altro paese dell'Unione, per cui, sulla base del principio di reciprocità, attualmente, dato il mancato recepimento **in Italia** della direttiva, gli stati esteri **in alcuni casi** hanno rifiutato di eseguire nel loro territorio le sentenze di confisca di beni di organizzazioni mafiose italiane. **E' da osservare in proposito come, di recente,** la menzionata risoluzione del 25 ottobre 2011 **si trovi a richiedere** la rapida rappresentazione da parte della Commissione Europea di una proposta di direttiva quadro avente ad oggetto

il rafforzamento della cooperazione fra stati per il riconoscimento e l'esecuzione all'estero dei provvedimenti di confisca.

Vi sono quindi degli spazi **sistematici** da riempire, degli spunti di riflessione futura, necessari ai fini di un adeguamento del *sistema interno* alla normativa internazionale, avendo il legislatore delegato del 2011, nella recezione dei contenuti individuati dal **D.L. 28 maggio 2008 n. 92 e Legge 15 luglio 2009 n. 94** (c.d. pacchetto sicurezza del 2008 e pacchetto sicurezza del 2009), dedicato la propria prevalente attenzione alla sistemazione del procedimento di prevenzione patrimoniale, dal momento dello svolgimento delle indagini dirette al sequestro, fino alla successiva confisca definitiva con contestuale devoluzione allo Stato dei patrimoni confiscati. Ancor prima della disciplina concernente il procedimento di prevenzione in senso proprio, dunque, il legislatore pone al centro del sistema, il settore nevralgico delle indagini patrimoniali indirizzate alla ricerca di ricchezza da restituire all'economia legale. A tal fine il Procuratore della Repubblica, il Questore e il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, nell'intento di porre i patrimoni illeciti sotto la lente della legalità, possono, al fine di individuare beni confiscabili, procedere ad indagini anche bancarie sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie, sul patrimonio e sull'attività economica di soggetti indiziati di possibili misure di prevenzione patrimoniali.

Il legislatore non ha previsto, in materia, assetti di coordinamento tra soggetti titolari del potere di iniziativa, con contestuale verificarsi di possibili disfunzioni sistematiche: in alcuni casi, si può ricordare a titolo esemplificativo come sia stata chiesta una misura patrimoniale essendo ancora in corso la fase delle indagini con successiva grave difficoltà di ulteriore prosecuzione delle indagini stesse. Sarebbe poi stato utile introdurre le intercettazioni telefoniche come mezzo di ricerca nel quadro della prevenzione patrimoniale, essendo esse rimaste attualmente, anche nel codice del 2011, ammissibili solo nel quadro delle misure personali e ai fini della verifica del rispetto della misura stessa da parte del preposto.

Sempre **rispetto alla** ricerca di beni confiscabili, per contrastare il fenomeno delle intestazioni fittizie di beni e aziende, le indagini possono essere svolte anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con possibili preposti rispetto a una misura di prevenzione, nonché nei confronti di persone fisiche, giuridiche, società, consorzi ed associazioni del cui patrimonio i medesimi soggetti indiziati dispongono - in tutto o in parte, direttamente o indirettamente - ancorché si tratti di beni



non formalmente a loro intestati. Il legislatore, inoltre, prevede come l'indiziato nei cui confronti è proposta una misura di prevenzione - qualora al fine di eludere l'esecuzione del provvedimento di sequestro - abbia occultato i propri beni, possa subire il sequestro e la confisca di denaro o altre risorse di cui abbia la disponibilità, per un valore equivalente a quelli occultati.

Sempre nel quadro del contrasto alla dissimulazione della ricchezza **la Legge 13 agosto 2010 n. 136** disciplina lo strumento investigativo della tracciabilità del denaro e dei flussi finanziari. Questa attività di individuazione dei beni confiscabili è un'attività dinamica che avviene non solo nella fase delle indagini ma anche nelle successive fasi procedurali che si svolgono una volta attivato il meccanismo della prevenzione. Infatti, nel corso del procedimento, il Tribunale, investito della proposta di applicazione di una misura patrimoniale, può ordinare di ufficio il sequestro dei beni dei quali l'indiziato risulti poter disporre, ove il valore dei beni stessi sia sproporzionato al reddito o all'attività economica svolta o si abbia motivo di ritenere che le consistenze patrimoniali in questione siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Anche l'Amministratore Giudiziario, nominato dopo la confisca e che, ai fini della gestione, prende possesso di beni eventualmente strutturati in patrimoni immobiliari o aziendali, può individuare e segnalare, ai fini di un nuovo sequestro, l'esistenza di ulteriori grandezze economiche delle quali sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività. Una volta individuati i beni da sottoporre al sequestro, il vero e proprio procedimento di prevenzione patrimoniale e contestuale recupero alla legalità di consistenze illecite di ordine economico trae origine da un'iniziativa del Procuratore della Repubblica, del Direttore della DIA o del Questore e può essere disposto in via autonoma indipendentemente dalla richiesta di una misura di prevenzione personale. Il procedimento può essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza o residenza o dimora all'estero del preposto ed anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca: in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta, nei cinque anni dal decesso, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare del defunto. In caso di morte del preposto durante il procedimento applicativo della misura esso sarà proseguito nei confronti degli eredi. Si tratta a tutta evidenza di una disciplina che vede in primo piano l'aggressione da parte dello Stato di quei patrimoni illeciti che - indipendentemente dalla pericolosità attuale del soggetto che li ha formati o gestiti, addirittura eventualmente morto o assente - sono socialmente pericolosi perché attraverso

la loro utilizzazione si verifica il fenomeno dell'inquinamento dell'economia legale. Il procedimento di sequestro e di successiva confisca è di veloce attuazione, poiché il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'Amministratore Giudiziario, e solo nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato dal tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte.

Attenti osservatori hanno rilevato che questo termine così breve può dar luogo a una difficoltà nella effettiva attuazione dei procedimenti ablatori, con contestuale rischio di perdita di efficacia dei provvedimenti stessi. Una volta disposto il sequestro e attuata la confisca, la ricchezza verrà riutilizzata per fini sociali attraverso la remissione nel circuito dell'economia legale. A questo fine, è stata istituita presso il Ministero di Giustizia l'*Agenzia di gestione di beni e aziende sequestrate alla criminalità organizzata*. Contestualmente con **decreto Legge 4 febbraio 2010 numero 14** è stato istituito l'*Albo degli Amministratori Giudiziari* i quali, oltre ad amministrare conti correnti, beni mobili o immobili confiscati, gestiscono i beni costituiti in azienda secondo modelli di razionalità imprenditoriale finalizzati alla produzione del reddito d'impresa.

Alcune delle realtà più rappresentative e maggiormente impegnate nello studio e nell'operatività del settore del contrasto alle mafie, come il *Centro Studi Pio La Torre* e l'*Associazione Libera*, pongono l'attenzione sul fatto che l'eventuale vendita dei beni confiscati possa dar luogo ad un ritorno delle ricchezze, ora attribuite allo Stato, alle vecchie organizzazioni e destinazioni criminali e ritengono pertanto opportuno destinare i beni confiscati ad un fine sociale. Di certo questo è doveroso ove si tratti di immobili, terreni e beni di pronto e facile utilizzo, mentre la gestione in forma imprenditoriale dei beni confiscati non è sempre di semplice attuazione. Sotto quest'ultimo profilo emergono specifici ostacoli che possono determinare la liquidazione o il fallimento di un numero consistente di imprese restituite alla legalità.

A parte la situazione in cui un'impresa non abbia una propria autonomia economica, ma sia servita unicamente per scopi di reimpiego di risorse o per fini illeciti in genere - nel qual caso è già di per se destinata alla chiusura - le problematiche di maggiore rilevanza riguardano, in proposito, la difficoltà ad iniziare o proseguire un rapporto con gli istituti di credito i quali una volta uscita l'impresa dalla zona di influenza della criminalità, non sempre sono in grado di concedere nuove linee di credito o di mantenere operative quelle

già aperte in precedenza. Le unità produttive confiscate hanno così difficoltà nel misurarsi con il mercato data anche la necessità di sanare le irregolarità amministrative delle precedenti gestioni: debiti con l'erario per tasse non pagate, lavoro in nero, obbligo di messa in sicurezza dei lavoratori, costi che incidono considerevolmente sul conto economico e quindi sulla redditività dell'impresa. Se le gestioni criminali, infatti, sono indifferenti agli adempimenti previsti dalla legge in materia di impresa, l'amministratore giudiziario, ha invece nell'esercizio della sua attività gestionale l'obbligo legale di far emergere queste situazioni irregolari ai fini della sanatoria di esse, con contestuale aumento dei costi della legalità.

E' auspicabile ed opportuno un intervento di sistema da parte del legislatore sia per quanto riguarda l'introduzione di un regime fiscale agevolato nell'esenzione del pagamento delle imposte per il periodo di sequestro sia nella previsione di agevolazioni contributive per favorire l'emersione del lavoro in nero. Al tempo stesso una possibile scelta del legislatore potrebbe essere quella di applicare alle imprese confiscate la disciplina prevista, in materia di fallimento, relativa agli accordi di ristrutturazione aziendale e ai concordati preventivi. Da ultimo è da osservare come vi siano anche dei soggetti terzi da tutelare nei casi in cui essi abbiano acquisito in buona fede, prima del sequestro, diritti sui beni poi sequestrati e confiscati. Vi è infatti l'eventualità che un terzo risulti creditore di impresa o titolare di un diritto reale di ipoteca su di un bene. Sarà in questo caso necessario distinguere i *finti creditori*, o i soggetti che hanno iscritto ipoteche all'ultimo momento per conservare nelle mani criminali determinati beni, da chi su di essi ha un legittimo diritto di buona fede.

Si può ancora osservare come il profilo professionale dell'amministratore giudiziario di beni ed imprese, dato il complesso di competenze richieste, di ordine manageriale, giuridico, fiscale ed economico in genere, potrebbe, opportunamente essere inteso come profilo gestionale che coinvolga realtà operative e conoscitive di vario genere nella sinergia tra figure quali, ad esempio, un commercialista, un avvocato e un fiscalista che cooperino nella gestione di un singolo bene o di un'azienda.

In conclusione si può rilevare come l'economia mafiosa si identifichi in grandezze economiche di immensa rilevanza e l'obiettivo finale è e sarà quello di restituire alla collettività, nel rispetto dei legittimi diritti dei terzi, beni ed aziende per quanto possibile sani e pienamente produttivi.